



Lunedì 11/03/2013

## I nuovi termini di pagamento nelle transazioni commerciali

A cura di: Studio Avv. Maurizio Iorio

Nel corso del novembre 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'Italia si è adeguata alla nuova direttiva europea sui ritardi di pagamento (d. 2011/7/UE), stabilendo nuovi termini obbligatori di pagamento - derogabili solo in parte, a certe condizioni - nelle relazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. Lo scopo di questo articolo è quello di illustrare in modo chiaro e conciso le nuove regole che derivano da tale importante innovazione, regole che andranno inevitabilmente a riflettersi sulla gestione finanziaria di ogni imprenditore, sia come creditore che come debitore.

Procedo ad esporre la normativa sui termini di pagamento utilizzando il metodo delle domande e risposte, che mi sembra particolarmente efficace, in quanto semplice ed intuitivo.

Qual è esattamente la legge di riferimento per i ritardi di pagamento?

C'entra Qualcosa la recente normativa sui termini di pagamento delle derrate alimentari? Cominciamo subito a fare un po' di chiarezza in proposito. L'Unione Europea si è per la prima volta occupata della "lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" con la Direttiva 2000/35/CE, attuata in

Italia con il D. Lgs 231 del 9.10.2002.

La direttiva citata è stata quindi sostituita dalla recente Direttiva 2011/7/UE, attuata in Italia con D. Lgs 192 del 9.11.2012, che ha modificato radicalmente, con riferimento alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 in poi, il Decreto legislativo 231/2002 che, così emendato, rimane pertanto tuttora l'unica norma di legge che nelle transazioni commerciali disciplina: (a) i termini di pagamento nei rapporti

tra imprese ed imprese e Pubblica Amministrazione; (b) il saggio di interesse di mora; (c) il risarcimento per i costi di recupero.

Altra cosa è la specifica normativa, tutta italiana, approvata con Decreto Legge 24.01.2012 n. 1, convertito in legge 24.03.2012 n. 27 sui "Termini di pagamento nelle relazioni commerciali tra cliente e fornitore di derrate agricole e alimentari". Tale normativa - che ha lo scopo di limitare il potere della GDO nei confronti degli imprenditori agricoli e che non si occupa solo di termini di pagamento ma anche di taluni requisiti dei contratti di vendita e di pratiche commerciali sleali - si riferisce al solo settore agroalimentare di riferimento e deve ritenersi tuttora valida solo nella misura in cui i termini di pagamento ivi previsti siano nel concreto più favorevoli al creditore di quelli di cui alla disciplina del D. Lgs 231/2001 in esame, che si riferisce a tutti i settori produttivi (come chiarito da nota della Presidenza del Cons. dei Ministri del 20.12.2012 Prot. n. 2667 e, con riferimento al settore costruzioni, da una successiva nota del MISE).

Per visualizzare l'intero articolo clicca qui.

Avv. Maurizio Iorio

Fonte: <http://www.avvocatoiorio.it>